



COMUNE DI ZAGAROLO

Provincia di Roma

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria

II convocazione

Atto n° 19 Del 22/4/2009	Oggetto: Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.
-----------------------------	--

L'anno duemilanove, il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 19,00 e seguenti si è riunito nella Residenza Municipale il Consiglio Comunale in adunanza pubblica in seguito a determinazione del Presidente del Consiglio in data 17-4-2009 previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri recapitati nei termini di legge, come da referto del Messo Comunale. Procedutosi all'appello nominale, risultano:

PANICCIA GIOVANNI Presidente del Consiglio Comunale presente

LEODORI DANIELE – Sindaco presente

ed i Consiglieri:

NATI SEBASTIANA Vice-Presidente	<u>presente</u>	D'OCCHIO CARMELA	<u>presente</u>
BONAMONETA ANTONELLA	<u>presente</u>	MARIANI MARCELLO	<u>assente</u>
PAGLIA ALESSANDRO	<u>presente</u>	MASTRANGELI ARDUINO	<u>assente</u>
DEDOLA LUCIANO	<u>presente</u>	VERNINI ANTONIO	<u>assente</u>
OLIVETTI OLIVIERO	<u>presente</u>	BONINI MARCO	<u>assente</u>
PALAMIDESSE ALFREDO	<u>presente</u>	GENOVESE SALVATORE	<u>presente</u>
NATI VALTER	<u>presente</u>	PROCACCINI MARIO	<u>presente</u>
SESTO ROBERTO	<u>presente</u>	COLASANTI PIERLUIGI	<u>assente</u>
PALLOCCIA FRANCESCA	<u>assente</u>	PETRASSI ANNA	<u>presente</u>
SARACINI ENRICO	<u>presente</u>		

Presenti n° 15

Assenti n° 6

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori esterni: Colabucci Maurizio- Santoprete Maurizio – Pacifici Marco

Partecipa il Segretario Comunale Urtesi Daniela

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni Paniccia assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i signori: 1° Olivetti Oliviero 2° Genovese Salvatore

3° Palamidesse Alfredo

Il Consiglio Comunale

Visto che sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, quale sua parte integrante e sostanziale:

- il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole
- il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole

Con voti:

favorevoli: 14

contrari: 1 (Procaccini)

astenuti: nessuno

Delibera

- di approvare la allegata proposta di deliberazione.

..... escono dall'Aula i Consiglieri Dedola e Genovese

Il Consiglio Comunale

Visto l'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 267\2000 istituisce le forme di partecipazione popolare;

Visto il Titolo III dello Statuto Comunale che disciplina la partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale;

Ritenuto dover procedere alla redazione di un apposito regolamento che regoli specificatamente la materia;

Visto lo schema di regolamento presentato alla Conferenza dei Capigruppo Consiliari;

D e l i b e r a

- 1) di approvare il Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini, composto da n. 37 articoli, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Oggetto: Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

Il Sindaco illustra l'argomento in trattazione.

Prende la parola il Consigliere Genovese per giudicare positivamente la proposta di regolamento. Sicuramente, però, andavano maggiormente coinvolti i Consiglieri nel lavoro propedeutico alla predisposizione del documento, il quale, a suo giudizio, doveva contemplare un più ragguardevole interessamento della cittadinanza.

Prende la parola il Consigliere Dedola rilevando come questa sera viene scritta una bella ed importante pagina dell'amministrazione. Questo regolamento rappresenta un lavoro lodevole che aiuterà ad attenuare e colmare le discrepanze tra le varie aree del territorio. Infine, ringrazia il Sindaco e Piero Petrassi e tutti coloro che lo voteranno anche perché sono queste le cose sulle quali gli piace lavorare.

Prende la parola il Consigliere Procaccini preannunciando il proprio voto contrario sul regolamento. Le motivazioni sono riconducibili ad alcuni aspetti già rappresentati in sede di Conferenza dei Capigruppo, come l'esigenza di suddividere l'area di Valle Martella in più zone in quanto la relativa popolazione corrisponde a circa il 25% di quella totale. Inoltre, il regolamento racchiude pochi elementi di democrazia, viene dato troppo potere alla figura del Sindaco ed alcune modifiche da lui richieste non gli sembra che siano state apportate. Infine, ribadisce di non comprendere il motivo per il quale Valle Martella sia considerata come un unico elemento di rappresentatività nell'ambito degli aspetti normativi ed operativi del regolamento.

Prende la parola il Consigliere Olivetti il quale esprime i suoi più vivi e sentiti complimenti a Piero Detrassi, nella sua figura di Delegato all'Associazionismo, per il lavoro svolto capace di portare all'attuazione di una idea in grado di rappresentare un concreto strumento di coinvolgimento delle realtà delle varie aree del territorio alla vita del paese. Sarebbe importante giungere alla votazione di questo regolamento con un consenso unanime, poiché non è un dispositivo della sola Maggioranza ma di tutto il consesso e dell'intero territorio. Quindi, invita a ragionare su uno strumento che interesserà le rappresentanze delle diverse aree di Zagarolo piuttosto che dei singoli cittadini.

Prende la parola il Consigliere Nati Sebastiana facendo rilevare che questo regolamento scaturisce dalle attinenti previsioni racchiuse nello Statuto approvato nel 2005, venendo a chiudere certi tasselli che mancavano nell'ambito di un processo partecipativo del territorio. Le sue proposte di integrazione sono state condivise e le ritrova riportate nel testo del documento oggi in discussione. Condivide l'orientamento della opportunità di dividere il territorio per zone a secondo delle varie tipologie. Infine, crede opportuno verificare la norma transitoria che non appare affatto chiara.

Il Sindaco puntualizza che le rappresentanze delle varie zone che verranno elette adesso rimarranno in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale.

Dopodichè il Presidente del Consiglio Comunale Paniccia constatato che alcun altro Consigliere ha chiesto di parlare pone a votazione palese per alzata di mano il presente punto all'Ordine del Giorno che risulta approvato con voti favorevoli 14, contrari 1 (Procaccini), astenuti nessuno.

..... escono dall'Aula i Consiglieri Dedola e Genovese alle ore 21,55.

CITTÀ DI ZAGAROLO

PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI
DI PARTECIPAZIONE E
CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Approvato con delibera C.C. n. 19 del 22\4\2009

CAPO I - FORME DI PARTECIPAZIONE SINGOLE E ASSOCIATE

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione popolare previste dalla L. 142/90 e riproposte dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000 e dal Titolo III dello Statuto del Comune di Zagarolo, intese a promuovere, valorizzare e garantire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune. Favorire la Partecipazione significa rendere più trasparente l'attività dell'Ente e consentire ai cittadini, alle imprese alle categorie professionali, alle associazioni, alle altre istituzioni locali di essere parte del processo decisionale e di influire sulle scelte.

Art. 2 – Percorsi Partecipativi

1. Sono interessati all'Istituto della Partecipazione i cittadini residenti nel Comune, quelli che vi dimorano abitualmente per lavoro o studio, o abbiano un reale interesse, sia singolarmente che in forma associata. Gli stessi possono avanzare all'Amministrazione Comunale petizioni, istanze e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza.
2. L'istituto della istanza si caratterizza come possibilità di ciascun cittadino di inoltrare segnalazioni su carenze e disfunzioni e di suggerire i mezzi per eliminarle, e di avanzare reclami in relazione ai servizi forniti dall'Amministrazione.
3. L'istituto della petizione si caratterizza come una richiesta indirizzata dai cittadini all'Amministrazione per esporre comuni necessità e/o richiedere l'adozione di un provvedimento.
4. L'istituto della proposta rappresenta un atto con cui il proponente si pone come soggetto attivo della Pubblica Amministrazione al fine di far assumere al Consiglio Comunale o alla Giunta una specifica deliberazione.

Art. 3 - Istanze

1. Le istanze presentate dai cittadini, devono contenere l'indirizzo dei firmatari e vanno presentate al Sindaco, presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
2. Nell'istanza vanno indicate con chiarezza le presunte disfunzioni o carenze dell'Amministrazione.
3. Il Sindaco, trasmette l'istanza all'incarico della Partecipazione che verifica se tratti argomenti attinenti all'attività di indirizzo e controllo politico, diversamente se tratta la gestione amministrativa la trasmette al Segretario generale perché, attraverso l'istruttoria delle unità organizzative preposte, individui gli elementi utili per la risposta.
4. La risposta scritta deve essere inviata entro 45 giorni dal ricevimento e deve contenere gli estremi dei provvedimenti adottati o i motivi per i quali il procedimento non può avere corso; qualora si tratti di istanza a firma di più cittadini la risposta è indirizzata al primo firmatario.
5. Le istanze e le relative risposte vengono conservate presso il dirigente responsabile del procedimento.
6. L'Ufficio alla Partecipazione può dichiarare l'irricevibilità dell'istanza nel caso in cui l'oggetto esuli dalle proprie competenze ovvero l'istanza sia redatta in termini sconvenienti.

Art. 4 - Petizioni

1. Le petizioni, sottoscritte da almeno 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Zagarolo di cui siano riportati i dati anagrafici, sono presentate in carta libera all'Amministrazione Comunale, presso il protocollo generale del Comune, e devono comprendere i nomi di almeno due firmatari che assumono la veste di referenti del Comune.
2. Entro il termine di trenta giorni le petizioni sono esaminate dall'Amministrazione comunale, che ha la facoltà di disporre l'audizione dei firmatari, individua l'organo competente per la valutazione che, entro sessanta giorni dall'assegnazione, deve pronunciarsi sulle petizioni.
3. Le decisioni assunte vengono comunicate ai referenti entro i quindici giorni successivi.
4. Verrà fornita ampia e dettagliata notizia dei contenuti delle petizioni e dei relativi atti dell'Amministrazione attraverso gli organi di informazione del Comune.
5. Le petizioni e le relative risposte vengono conservate presso il dirigente responsabile dei procedimenti.
6. L'Ufficio alla Partecipazione può dichiarare l'irricevibilità delle petizioni nel caso in cui l'oggetto esuli dalle proprie competenze ovvero le petizioni siano redatte in termini sconvenienti.
7. Le petizioni sottoscritte da un numero di cittadini inferiore rispetto a quanto stabilito dal comma 1, verranno comunque istruite dall'ufficio della Partecipazione con le modalità stabilite per le istanze.
8. Le petizioni, acquisite dall'Amministrazione comunale, vengono trasmesse ai Capigruppo consiliari ai quali successivamente verrà inviata la relativa determina adottata.

Art. 5 - Proposte

1. Le proposte di atti indirizzate all'Ufficio alla Partecipazione sono presentate in carta libera presso il protocollo generale del Comune. Devono riguardare materie di interesse generale e di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale. Vanno redatte per punti e devono contenere anche una valutazione presunta della spesa che gli interventi comportano. Ai promotori delle proposte il Comune, attraverso gli uffici della Partecipazione fornisce la consulenza per la corretta stesura.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Zagarolo. In ogni proposta devono essere indicati i nomi di almeno due firmatari che assumono la veste di referenti per il Comune.
3. L'Ufficio alla Partecipazione entro 60 giorni dalla presentazione, verifica la regolarità delle sottoscrizioni, acquisiti i pareri previsti dalla legge, sottopone le proposte alla partecipazione alla Giunta, se ritenute meritevoli le adotta con provvedimento deliberativo e successivamente, se di competenza, le trasmette al Presidente del Consiglio che le pone all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
4. Se la materia compete al Consiglio, i referenti sono avvertiti affinché possano assistere alla relativa seduta del Consiglio.
5. Le proposte, acquisite dall'Amministrazione comunale, vengono trasmesse ai Capigruppo consiliari ai quali successivamente verrà inviata la relativa determina adottata.

Art. 6 - Modalità di comunicazione in ordine alle istanze - petizioni - proposte

1. Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al protocollo generale del Comune.
2. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza o petizione, gli organi competenti per materia hanno il dovere di concluderlo mediante un provvedimento espresso e nel rispetto dei termini di legge.
3. Le comunicazioni ai soggetti presentatori delle istanze, petizioni e proposte, nei termini di cui agli articoli precedenti, sono effettuate dalla Segreteria Generale, dopo aver ricevuto i chiarimenti dai Dirigenti e responsabili degli uffici per le materie di propria competenza. Le decisioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio su istanze, petizioni e proposte di particolare rilevanza e di interesse generale sono rese pubbliche mediante gli organi di informazione del Comune.

Art. 7 - Audizioni

1. Le associazioni, i comitati e altri organismi di aggregazione sociale possono, per questioni di particolare rilevanza, chiedere l'audizione al Sindaco (o suo incaricato), che presa visione della questione può chiedere un parere alle Commissioni Consiliari competenti. La richiesta è inviata per il tramite dell'ufficio Segreteria generale del Comune. Il Presidente della Commissione competente o, i Presidenti nel caso di più Commissioni, una volta esaminata la richiesta, esprime il parere consultivo entro un termine massimo di 30 giorni, inviandolo al Sindaco (o il suo incaricato). L'eventuale diniego va comunicato e motivato agli interessati entro lo stesso termine.

CAPO II - LE RAPPRESENTANZE

Art. 8 - Finalità

1. Le Rappresentanze che intendono partecipare, costituiscono gli organismi di partecipazione popolare che operano sul territorio, secondo l'articolazione del Comune in zone: Centro storico, Colli e Valle Martella, come individuate dal presente Regolamento. La loro funzione è essenzialmente rivolta all'individuazione delle esigenze dei cittadini ed alla formazione delle decisioni.
2. Tale funzione si esplicita in particolare nel:
 - a) esprimere pareri, formulare proposte, richiedere chiarimenti in ordine ai servizi comunali inerenti il territorio di competenza;
 - b) indire assemblee per discutere i problemi inerenti il territorio di propria competenza;
 - c) attivare un sistema di monitoraggio per individuare i problemi del territorio di propria competenza.
3. L'azione delle Rappresentanze del Centro storico, Colli e Valle Martella deve anche promuovere la partecipazione delle donne in quanto portatrici di specifici interessi ed aspirazioni.

Art. 9 - Rappresentanze

1. Il territorio comunale di Zagarolo si articola in Centro storico, di antica tradizione, Colli e Valle Martella, insediamenti di recente sviluppo. Per favorire la partecipazione democratica promuovendo la crescita armonica ed integrata delle singole comunità, il territorio comunale viene ripartito in n° 10 zone di Rappresentanza, meglio descritte per competenza territoriale nell'allegato 1.
2. Gli esatti confini dei territori di competenza delle Rappresentanze sono specificati in calce al presente regolamento nell'Allegato n°1.

Art. 10 - Richiesta di istituzione della Rappresentanza

1. Su iniziativa dei cittadini, che a tale scopo si organizzano in specifici Comitati Promotori, l'Amministrazione comunale attiva le procedure previste dal presente Regolamento per l'elezione delle Rappresentanze stesse.
2. I Comitati Promotori devono essere costituiti da almeno il 2% dei cittadini aventi diritto ed appartenenti all'area di rappresentanza, come sopra definita.
3. La richiesta deve essere presentata in carta libera all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco (o il suo incaricato), deve essere sottoscritta dai componenti il Comitato Promotore, e deve comprendere i nomi di almeno due firmatari che assumono la veste di referenti del Comune.
4. Oltre alla richiesta di istituzione della Rappresentanza, i Comitati Promotori collaborano alle operazioni elettorali come specificato nel successivo art. 12. Il Comitato Promotore si scioglie con l'elezione del Consiglio della Rappresentanza.

Art.11 - Organi della Rappresentanza

1. Sono organi della Rappresentanza delle zone:
 - a) il Consiglio della Rappresentanza
 - b) il Presidente
2. Ogni Consiglio della Rappresentanza è composto da 5 componenti compreso il Presidente. I Consigli delle Rappresentanze restano in carica sino al termine del mandato del Consiglio Comunale.
3. I Consigli delle Rappresentanze sono eletti a suffragio universale, con preferenza unica espressa su una scheda riportante l'elenco nominativo dei candidati in ordine alfabetico. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di residenza, di avente diritto e d'età.
4. Ogni Consiglio della Rappresentanza elegge al proprio interno un Presidente con un numero di voti superiore alla metà dei membri presenti. Con la stessa maggioranza di voti il Presidente può essere revocato in qualsiasi momento.
5. Ai Consiglieri delle Rappresentanze si applicano le norme di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i consiglieri comunali. Non possono inoltre candidarsi a consigliere della Rappresentanza i consiglieri comunali ed i componenti della Giunta.
6. Ogni rappresentante decade per sopravvenuta incompatibilità secondo quanto disposto dal comma precedente o per un numero di assenze ingiustificate pari ad almeno 3 sedute consecutive; può inoltre rinunciare all'incarico presentando dimissioni scritte indirizzate al Presidente.
7. Alla sostituzione di singoli consiglieri dimissionari, decaduti o cessati per qualsiasi causa, provvede nella prima seduta utile il Consiglio della Rappresentanza, secondo la graduatoria delle preferenze dei candidati non risultati eletti.

8. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, può dichiarare lo scioglimento di una Rappresentanza quando la medesima non adempia alle funzioni attribuitele.

Art. 12 – Istituzione della Rappresentanza

1. La consultazione per l'elezione dei Consigli delle Rappresentanza non può aver luogo in concomitanza con le elezioni politiche, amministrative, referendarie e con le rispettive campagne elettorali.
2. La consultazione per l'elezione di ogni Consiglio della Rappresentanza è valida se abbia partecipato al voto almeno il 15% degli aventi diritto. In caso contrario, essa può essere ripetuta l'anno successivo, su nuova istanza di un Comitato Promotore ai sensi dell'Art.10 del presente Regolamento.
3. L'elezione dei Consigli delle Rappresentanze avviene mediante una consultazione popolare da svolgersi referibilmente di domenica dalle ore 08,00 alle ore 18,00. Modalità diverse possono essere stabilite per giustificato motivo dal Sindaco (o suo incaricato) nell'atto di indizione. L'ordinanza con cui il Sindaco indice la consultazione specifica le modalità di svolgimento della stessa, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. L'ordinanza in oggetto viene trasmessa alla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri e alla Polizia Locale per loro opportuna conoscenza.
4. I locali da adibire all'allestimento dei seggi elettorali sono messi a disposizione dal Comitato Promotore, in conformità alle normative vigenti in materia elettorale. A tal fine l'Ufficio per la Partecipazione garantisce ai promotori la consulenza necessaria e valuta l'idoneità dei locali da adibire a seggi proposti dal Comitato. In caso di impossibilità a reperire i locali, il Comune provvederà ad assegnare al comitato locali ad uso pubblico per svolgere le consultazioni.
5. Gli elementi organizzativi necessari per garantire un adeguato svolgimento delle operazioni elettorali sono definiti dalla Segreteria Generale e dall'Ufficio per la Partecipazione.
6. Ogni cittadino del Comune dell'area della Rappresentanza che non si trovi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste al comma 4 del precedente articolo si può candidare, presentando il proprio nominativo e sottoscrivendo l'accettazione alla candidatura presso la Segreteria Generale del Comune almeno 30 giorni prima della consultazione. Per procedere alla consultazione sono necessarie almeno n° 8 candidature.
7. Hanno diritto al voto tutti i cittadini di cui all'Art 2 comma 1 del presente regolamento, appartenenti all'area delle zone di Rappresentanza del Comune.
Per i cittadini non residenti, il diritto al voto si concretizza attraverso apposita istanza.
Il Sindaco indice la consultazione il sessantesimo giorno antecedente il voto. Dell'indizione della consultazione e della raccolta delle candidature viene data notizia mediante l'affissione di manifesti murali e la diffusione di messaggi a mezzo stampa locale e sito internet. Il Comitato Promotore può adoperarsi per cooperare alla diffusione dell'informazione.
8. Le schede elettorali, predisposte dall'Ufficio per la Partecipazione, contengono l'elenco alfabetico dei candidati. Le schede per la votazione saranno timbrate dall'Ufficio per la Partecipazione e siglate dal presidente del seggio. L'Ufficio per la Partecipazione predisporrà l'elenco dei cittadini elettori aventi diritto di voto in ogni seggio. L'elettore dopo essere stato identificato potrà indicare la propria preferenza tracciando un segno nel riquadro posto a fianco del nominativo del candidato prescelto.
9. Ciascun seggio elettorale è così composto:
 - a) Presidente, un dipendente comunale designato dall'Ufficio della Partecipazione;
 - b) tre scrutatori volontari, indicati dal Comitato Promotore tra gli elettori della Rappresentanza; tra questi scrutatori il Presidente sceglie un Segretario.
10. Alle operazioni di voto segue immediatamente lo scrutinio, cui possono assistere i candidati e il pubblico, al termine del quale il Presidente riporta i risultati nel verbale predisposto dall'Ufficio della Partecipazione.
11. Entro il venerdì della settimana successiva la consultazione, la Segreteria Generale e l'Ufficio per la Partecipazione esaminati i verbali di scrutinio, pubblicano le graduatorie dei risultati. I consigli delle Rappresentanze sono insediati dal Sindaco (o suo incaricato) entro i 20 giorni successivi.

Art.13 - Attività della Rappresentanza

1. Di ogni riunione del Consiglio della Rappresentanza, deve essere redatto un apposito verbale sommario da conservare agli atti della Rappresentanza.
2. La Rappresentanza può comunicare le proprie determinazioni o richiedere informazioni all'Ufficio per la Partecipazione sulle problematiche che ritiene utili all'esercizio delle proprie funzioni. L'incaricato dell'Ufficio per la Partecipazione deve dare, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta scritta, tutte le informazioni disponibili e le risposte più esaurienti in merito agli argomenti sollevati. Copia delle richieste scritte delle Rappresentanze e delle risposte fornite devono essere di volta in volta trasmesse alla Giunta e al Presidente del Consiglio Comunale, per la successiva divulgazione ai Capigruppo consiliari

3. La documentazione relativa alle Rappresentanze è conservata in apposito fascicolo depositato presso L'Ufficio per la Partecipazione, individuato nell'Ufficio di Segreteria del Comune il quale cura la conservazione degli atti.
4. Il Sindaco o il suo incaricato, gli Assessori e i Consiglieri comunali possono partecipare alle sedute autonomamente o se invitati. Gli stessi hanno facoltà di parola con esclusione per tutti della facoltà di voto.
5. Le riunioni delle Rappresentanze sono convocate dal Presidente di propria iniziativa ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e minimo due volte l'anno, o su richiesta scritta della maggioranza dei membri del Consiglio della Rappresentanza, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno 30 cittadini del territorio rappresentato. Gli orari di convocazione devono tenere conto dei tempi lavorativi e degli impegni sociali e familiari delle elette e degli eletti in modo da favorire la massima partecipazione. Le modalità della convocazione sono stabilite autonomamente da ogni Rappresentanza, fermo restando che la convocazione deve essere comunicata entro i 5 giorni precedenti. Le sedute sono pubbliche e sono valide se è presente la maggioranza dei componenti il Consiglio della Rappresentanza. Ed entro lo stesso termine, le convocazioni delle riunioni, debbono essere trasmesse all'Ufficio per la Partecipazione con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.
6. Allo scopo di favorire la massima collaborazione e la partecipazione attiva delle Rappresentanze alla vita del Comune, l'Ufficio per la Partecipazione provvede ad inoltrare alle Rappresentanze gli ordini del giorno del Consiglio comunale, inviandoli ai Presidenti delle Rappresentanze. L'Ufficio per la Partecipazione riunisce almeno una volta l'anno un'assemblea con tutti i componenti delle Rappresentanze ed i Consiglieri Comunali.

TITOLO II - ISTITUTI DI CONSULTAZIONE

CAPO I - FORME DELLA CONSULTAZIONE

Art. 15 - Finalità

1. Il titolo II del presente regolamento disciplina, le forme di consultazione dei cittadini per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione di servizi, di piani o programmi generali riguardanti i vari settori dell'Amministrazione.
2. Tali forme di consultazione rappresentano ulteriori strumenti volti a qualificare i processi di elaborazione e formazione delle decisioni. Le stesse possono essere attivate sia prima di assumere decisioni sia successivamente all'adozione di provvedimenti.

Art. 16 - Ricerche e sondaggi

1. Al fine di disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, L'Ufficio per la Partecipazione, per iniziativa propria o su proposta della Giunta, può disporre ricerche o sondaggi di opinione.
2. L'ambito della consultazione e la metodologia proposti dall'Ufficio per la Partecipazione, sono sottoposti alla Giunta per l'eventuale approvazione e assunzione del relativo impegno di spesa.

Art. 17 - Organizzazione

1. Al fine di organizzare e sovrintendere a tutte le operazioni relative al sondaggio o alla ricerca, l'Ufficio per la Partecipazione assicura che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione, può richiedere alla Giunta il conferimento di un incarico ad una società esperta in materia.

Art. 18 - Esito della consultazione

1. L'Ufficio per la Partecipazione provvede ad inoltrare alla Giunta la documentazione relativa ai risultati della consultazione, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni.
2. I risultati della consultazione vengono comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale per le valutazioni e le decisioni conseguenti.

3. I risultati e le eventuali decisioni adottate dagli organi collegiali sono portate a conoscenza dei cittadini mediante gli organi di informazione del Comune.

CAPO II - ASSEMBLEE E CONSULTE

Art. 19 - Assemblee

1. Prima di assumere o dopo l'adozione di decisioni o atti che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, per iniziativa dell'Ufficio per la Partecipazione in forma autonoma o su richiesta della Giunta e del Consiglio comunale o di una o più Rappresentanze, possono essere convocate assemblee pubbliche al fine di conoscere gli orientamenti dei cittadini.
2. L'Ufficio per la Partecipazione presiede l'assemblea, illustra le proposte e i progetti relativi agli atti e ai provvedimenti oggetto dell'assemblea stessa. Le relative funzioni di segreteria vengono svolte da un dipendente comunale appositamente designato.
3. Della convocazione dell'assemblea viene data informazione a mezzo di manifesti o altro idoneo mezzo di comunicazione del Comune.
4. Nel provvedimento con il quale si assumono le decisioni relative agli argomenti trattati nell'assemblea vengono riportate in maniera sintetica le proposte e/o osservazioni emerse nel corso della stessa.
5. Assemblee pubbliche sono obbligatorie in occasione della preparazione del bilancio, dei piani urbanistici, commerciali e del traffico.

Art. 20 - Consulte

1. L'Ufficio della Partecipazione, in particolari settori che rivestono specifico interesse per alcune categorie di cittadini, individuabili attraverso albi o associazioni di categoria o altre forme associative competenti per materia, può promuovere incontri finalizzati all'acquisizione di proposte e pareri ed eventualmente richiedere all'Amministrazione Comunale di procedere alla costituzione, attraverso apposito atto, di organismi permanenti o temporanei composti dai rappresentanti degli albi e delle associazioni suddette.

Art. 21 - Democrazia elettronica

1. L'Ufficio della Partecipazione può consultare la popolazione o parte della stessa anche attraverso sistemi informatici attivabili nel sito della Rete civica comunale, rendendone note le caratteristiche e le modalità tecniche con comunicazioni al Sindaco e alla Giunta.

CAPO III - REFERENDUM

Art. 22 - Istituzione

1. Il Referendum, istituito dall'art. 41 dello Statuto comunale ai sensi del D.Lgs. 267/2000, è disciplinato dal Capo III del presente regolamento.
2. Il Comune prevede l'uso del Referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa,
3. Il Referendum consultivo, esprime l'assenso o il dissenso degli elettori, in ordine agli argomenti di cui al citato art. 41.

Art. 23 - Promozione del Referendum

1. I cittadini che intendono promuovere il Referendum devono presentare apposita istanza scritta al Sindaco, presso il protocollo generale del Comune. L'istanza, presentata su fogli in carta libera, deve recare in calce la firma, la data e il luogo di nascita di almeno 500 elettori residenti nel Comune di Zagarolo, che costituiscono il Comitato promotore del Referendum.
2. L'istanza deve contenere, in termini esatti, la proposta che si intende sottoporre al Referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro, tale da determinare la volontà univoca dei votanti.

Art. 24 - Esame di ammissibilità del quesito

1. Il giudizio di ammissibilità del quesito referendario è espresso dal Sindaco dopo verifica della Segreteria Comunale in via obbligatoria e vincolante su tutte le richieste.
2. Il Comitato promotore del Referendum può chiedere audizione al Sindaco per integrare le motivazioni della istanza. Il Sindaco può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori dell'istanza al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Art. 25 - Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di Referendum e dichiarata ammissibile dal Sindaco.
2. I fogli di cui al comma 1 vengono preventivamente vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo ai promotori.
3. La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.

Art. 26 - Autenticazione delle firme

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo 25, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.
2. La firma deve essere autenticata dai soggetti stabiliti dalla legge per i Referendum nazionali.

Art. 27 - Presentazione delle proposte di Referendum

1. La richiesta di indizione del Referendum che trasmette tutti i fogli di cui all'art.25 recanti una o più firme, deve essere presentata dai promotori alla Segreteria generale, tramite protocollo, entro il 60° giorno dalla data di vidimazione dei fogli da parte del Segretario Comunale.
2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte del Segretario Comunale o di suo delegato.
3. Vengono ritenute valide le firme che, raccolte su fogli descritti e vidimati come indicato all'art.25 del presente regolamento, corrispondano a cittadini elettori del Comune.
4. La verifica viene effettuata congiuntamente dagli Uffici Anagrafe ed Elettorale. Dopo la verifica delle firme da parte degli Uffici Anagrafe ed Elettorale, il Sindaco dichiara l'ammissibilità del Referendum. Tale dichiarazione, verbalizzata e sottoscritta dal Sindaco viene trasmessa al Consiglio comunale.

Art. 28 – Indizione

1. È consentito lo svolgimento al massimo di tre Referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più Referendum vengono indetti secondo la data di presentazione.
2. Non può essere effettuato il Referendum:
 - a) nei tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per qualsiasi consultazione elettorale. Qualora fossero già stati indetti Referendum ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva;
 - b) nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 1° settembre;
 - c) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - d) nei quattro mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.
3. Entro 30 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità il Sindaco con proprio provvedimento indice la consultazione referendaria per i quesiti per i quali sono state ultimate le formalità previste. Il Referendum deve aver luogo entro 90 giorni dall'indizione.
4. Limitatamente ai Referendum già indetti e sospesi per scioglimento del Consiglio Comunale, il Sindaco, nel rispetto di quanto previsto al punto d) del comma 2°, procede esclusivamente a fissare una nuova data di effettuazione della consultazione.
5. Il Sindaco comunica l'indizione del Referendum mediante affissione dell'atto all'albo pretorio e mediante manifesti e comunicazione tramite sito Web, almeno 30 giorni prima della data del Referendum.

Art. 29 - Disciplina della votazione

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti nel Comune alla data di indizione del Referendum ed iscritti nelle liste elettorali, gli apolidi e gli stranieri legittimamente residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Agli aventi diritto al voto viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio o dei seggi referendari dove possono esercitare il diritto di voto. Tale comunicazione può essere sostituita con altra idonea forma di pubblicità anche a mezzo della pubblicazione di manifesti.
4. Il voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.
5. Le operazioni di voto si svolgono di norma in una giornata di domenica e nell'arco delle 12 ore consecutive di apertura dei seggi. Modalità diverse possono essere stabilite nell'atto di indizione.
6. L'Ufficio Elettorale comunale ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. In particolare l'ufficio si avvale degli altri uffici comunali per quanto di competenza, provvede alle operazioni di nomina dei componenti dei seggi, predispone tutte le misure opportune per garantire la correttezza delle operazioni.
7. La Giunta comunale, su proposta dell'Ufficio Elettorale, individua le forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione, avuto riguardo in particolare alla dislocazione dei seggi in maniera tale da non ostacolare l'attività scolastica.
8. Ciascun seggio è composto dal Presidente, dal Segretario e da 2 scrutatori, tutti nominati dal Sindaco secondo le modalità previste dalla legge per i Referendum nazionali, più un rappresentante eventualmente designato da ogni comitato promotore dei Referendum.

Art. 30 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei Referendum.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'ufficio comunale per il Referendum.

Art. 31 - Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi elettorali del Comune interessati alla consultazione, l'ufficio comunale per il Referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi.
2. Affinché il Referendum sia valido occorre abbia partecipato al voto almeno il 50% più uno degli aventi diritto.
3. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali resta depositato presso la Segreteria Generale, uno è trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum e uno depositato presso l'ufficio comunale per il Referendum.
4. L'ufficio comunale per il Referendum trasmette al Sindaco gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto o di scrutinio, presentati prima della proclamazione dei risultati all'ufficio stesso o al Presidente del seggio.
5. Il Sindaco giudica della fondatezza dei reclami, e proclama il risultato della consultazione. Contro la proclamazione del risultato il promotore del Referendum può presentare, entro 7 giorni, motivata istanza di revisione al Sindaco. Lo stesso si pronuncia tempestivamente e comunque non oltre i successivi 15 giorni, dopodiché proclama in via definitiva il risultato del Referendum.

Art. 32 - Pronunciamento del Consiglio

1. Entro un mese dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria, la materia viene iscritta all'ordine della Giunta o del Consiglio Comunale.
2. La Giunta o il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla consultazione, si pronunciano, per quanto di competenza, sul risultato referendario ed assumono, gli atti e i provvedimenti consequenziali all'esito del Referendum, fatta salva la possibilità in caso di indisponibilità di bilancio di rinviare l'efficacia delle determinazioni al successivo esercizio finanziario.

Art. 33 - Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai Referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune.
2. Gli oneri derivanti dallo svolgimento dei Referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad appositi capitoli di bilancio.

Art. 31 - Disciplina della propaganda e mezzo di manifesti

1. La Giunta Comunale, entro il 35° giorno precedente a quello della votazione, stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria, individuandoli di norma tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e, qualora presenti, negli appositi spazi di affissione del Comune, garantendo parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il Comitato promotore, il Sindaco, i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e le Rappresentanze.
2. Entro il 30° giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai soggetti di cui al comma 1 gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
3. La propaganda relativa ai Referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione. Per l'affissione di manifesti non è dovuto alcun diritto se la stessa viene effettuata a cura dei diretti interessati. Il pagamento dei diritti di affissione è richiesto solo nel caso che l'affissione avvenga ad opera del servizio comunale in gestione diretta o in concessione.

Art. 35 - Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art.6 della Legge 4 aprile 1956 n.212, nel testo sostituito dall'art.4 della Legge 24 aprile 1975 n.130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare, ai comitati promotori del Referendum e alle Rappresentanze ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art.9 della legge citata al primo comma del presente articolo.

Art. 36 - Attribuzione denominazione della Rappresentanza

1. La denominazione della Rappresentanza sarà decisa dal Consiglio della Rappresentanza nella sua prima riunione, qualora non si raggiungesse una decisione la denominazione sarà attribuita dall'Ufficio per la Partecipazione

Art. 37 - Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, le elezioni per i Consigli delle Rappresentanze di cui all'articolo 11, comma 2, dovranno svolgersi entro il 30 settembre 2009 e resteranno in carica per l'intera durata del Consiglio Comunale successivo a quello attualmente in carica.

Ra

Allegato n° 1

Rappresentanza N°	Denominazione	Colli di appartenenza
1		Zagarolo centro
2		Valle Martella
3		Lungo, Barco, Palombara, S. Maria Fronte, Oro, Pero
4		Rinaldo, Pallavicini, Massimo
5		Mozzo, Cancellate, Persico, Farina,
6		Mainello, Magnano, Cerquone
7		Epiconia, Lauri, Palazzola, Villa
8		S. Apollaria, Scossite, Paesi Nuovi
9		Ristretti, Carnarolo, Savelli, Ripa, Giacinto, Prato Nuovo, Pallone
10		Gentile, Collecchie, Stazione FS, Servicola, Labirinto

VISTO in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione: FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

NOTE :

data 17-6-2013

Il Responsabile dell'Area



~~VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.~~

~~NOTE :~~

~~Data _____~~


Il Responsabile della Ragioneria

~~_____~~

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Giovanni Paniccia

Il Segretario Comunale Daniela Urtesi




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che questa deliberazione:

() è stata affissa all'albo pretorio il 2 MAG 2009 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 2 MAG 2009, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Il Messo Comunale



Il Segretario Comunale




CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 21 Dicembre 2001 n. 2024.

Addi 13-5-2009



Il Segretario Comunale



E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addi _____

Il Segretario Comunale _____



SCALA 1:10.000

DELIMITAZIONE
DEL TERRITORIO



VIABILITA'

